

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

**DELIBERAZIONE N. 207 DEL 10.12.2013**

**OGGETTO: Legge 6.11.2012 n. 190. Regolamento per il recupero di somme dovute a seguito decisione di condanna della Corte dei Conti per danno erariale. Determinazioni.**

Il Presidente relaziona sull'argomento ricordando che la legge c.d. anticorruzione entrata in vigore il 28 novembre 2012 (legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha novellato sotto vari aspetti – e in senso indubbiamente ampliativo – le attribuzioni delle Procure regionali della Corte dei Conti quanto all'esercizio di azioni cautelari e di merito finalizzate alla tutela del credito erariale conseguente alla lesione dell'immagine della persona giuridica pubblica a fronte di reati commessi da parte di appartenenti alla stessa.

In merito il dott. Ambrosi fa presente che i precetti di cui si tratta sono i nuovi commi 1-sexies e 1-septies dell'art. 1, legge 14 gennaio 1994 n. 20 – introdotti appunto dalla richiamata novella anticorruzione – i quali sanciscono:

comma 1-sexties

"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"

comma 1-septies


"Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti e fatti di cui al comma 1-sexties, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale"

Considerato che:

- attualmente nella Camera di Commercio di Bari manca una regolamentazione per il recupero delle somme dovute a seguito di decisione di condanna della Corte dei Conti per danno erariale;
- il problema dell'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti si inserisce, in un'ottica eminentemente gestionale, nel più ampio problema della riscossione dei credito da parte delle pubbliche amministrazioni;
- a differenza del PM penale (artt. 655 e segg. c.p.p.), il Pubblico Ministero contabile non è organo competente a curare l'esecuzione delle sentenze di condanna, e ciò non soltanto per sostanziali differenze che caratterizzano le due aree giudiziarie, ma per la netta distinzione che sussiste, nella materia che interessa, tra il titolare dell'azione giudiziaria e il titolare del diritto sostanziale sottostante; è, quindi, precluso al Giudice contabile che ha emesso la sentenza di intervenire nella fase di esecuzione;
- l'Amministrazione Pubblica interessata ha un arco temporale decennale per realizzare il credito da sentenza, prima che si compia la prescrizione (estinzione del diritto per il mancato esercizio nei termini previsti dalla legge);

Preso atto che:

- 1) con DPR 24 giugno 1998, n. 260 è stato approvato il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione dei procedimenti di esecuzione di condanna e risarcimento di danno erariale (emanato con riferimento all'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sono state espressamente abrogate le norme di cui alla RD settembre 1909, n. 776.
- 2) l'art. 1 prevede che l'Amministrazione o l'Ente titolare del credito (quindi il soggetto danneggiato) provvede alla riscossione dei crediti liquidati con sentenza della Corte dei Conti, attraverso un ufficio designato, o con provvedimento dell'organo dell'ente



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

dell'amministrazione o ente interessati.

- 3) Sono state poi previste, all'art. 2, le procedure della riscossione del credito, che possono essere classificate in due categorie: a) recupero diretto, b) recupero mediante concessionario.
- 4) Il recupero diretto è effettuato dalla stessa amministrazione creditrice mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati (comma 1), Nel caso che l'ufficio o ente erogatore degli emolumenti sia diverso, deve dare esecuzione immediata alla richiesta tempestiva dell'ufficio che ha in carico il credito (comma 2).
- 5) sempre nell'ambito dell'esecuzione (riscossione) diretta viene previsto, all'art. 3, a garanzia del credito dell'amministrazione, l'ulteriore strumento dell'ipoteca previsto, all'art. 3, a garanzia del credito dell'amministrazione, l'ulteriore strumento dell'ipoteca sui beni del debitore, la cui iscrizione può essere richiesta, dall'Ufficio che ha in carico il credito, per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2855, secondo comma, del codice civile.
- 6) L'art. 7 del DPR 260/1998, recante comunicazioni al procuratore regionale, stabilisce che il titolare dell'Ufficio che procede all'esecuzione delle sentenze di condanna (cioè l'ufficio designato di cui all'art. 1 del DPR):

a) dà notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento;

b) comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite rimosse, quelle assoggettate a ritenuta (ai sensi dell'art. 2, comma 1) e quelle date in carico al concessionario per la riscossione (ai sensi dell'art. 2, comma 4);

il Presidente rappresenta l'opportunità di approvare un apposito regolamento.

Chiede, quindi, alla Giunta di esprimersi in merito al relativo documento predisposto dal Responsabile della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità dell'ente camerale.


## LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- viste le disposizioni normative;
- vista la bozza di Regolamento predisposta dal Responsabile della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità dell'ente camerale e ritenutala conforme alla normativa vigente;
- visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale dott.ssa Angela Partipilo in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;


## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di approvare il "Regolamento per il recupero di somme dovute alla Camera di Commercio di Bari in seguito alla decisione di condanna della Corte dei Conti per danno erariale", che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. ssa Angela P. Partipilo)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Ambrosi)



## **REGOLAMENTO**

### **“RECUPERO DI SOMME DOVUTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI IN SEGUITO ALLA DECISIONE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE”**

#### **Articolo 1**

##### **(Individuazione dell'Ufficio competente)**

Il Settore Legale (di seguito Ufficio) è individuato quale Ufficio deputato all'esecuzione dei provvedimenti esecutivi della Corte dei Conti in materia di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 DPR 260/1998.

Ai sensi dell'art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. il Dirigente del Settore assegna, a sé o ad altro dipendente del Settore, il singolo procedimento.

In mancanza di assegnazione, Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore.

#### **Articolo 2**

##### **(Procedimenti amministrativi consequenziali)**

Ai fini della ottimizzazione dei procedimenti amministrativi consequenziali all'esecuzione di provvedimenti esecutivi della Corte dei Conti in materia di danno erariale, si specifica che:

- a) il Settore Legale, nella persona del Dirigente responsabile pro-tempore, nel procedere al recupero delle somme a carico dei responsabili del danno erariale, ha la facoltà di concedere la rateizzazione del pagamento su richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 260/1998 ovvero di procedere secondo quanto indicato dall'art. 3 del menzionato DPR alle iscrizioni ipotecarie;
- b) il Settore Risorse Umane, nella persona del Dirigente responsabile pro-tempore, deve verificare la possibilità di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del DPR 260/1998, comunicandolo tempestivamente alla Servizio Legale per gli adempimenti di competenza;
- c) il Settore Gestione Risorse e Patrimonio, nella persona del Dirigente responsabile pro-tempore, deve iscrivere nel Bilancio di previsione l'accertamento dei crediti quantificati dal Settore Legale.

#### **Articolo 3**

##### **(Invito al pagamento del debitore)**

Il Responsabile del procedimento, in seguito alla notifica del provvedimento esecutivo della Corte dei Conti invita tempestivamente il debitore:

- a versare all'Ente camerale, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R, la somma dovuta, in unica soluzione;
- a pagare le spese di giudizio all'Amministrazione centrale dello Stato, trasmettendo copia della ricevuta all'Ufficio.



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

## Articolo 4 (Mancato pagamento)

Nel caso di mancato pagamento spontaneo l'Ufficio dispone, comunicandolo al Settore Risorse Umane, la ritenuta, nel limite consentito dalla normativa in vigore, di un quinto o un terzo, su tutte le somme dovute ai debitori in base al rapporto di lavoro, di impiego o servizio e ne dà contestuale comunicazione al debitore.

Se il debitore non è in servizio, l'Ufficio, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, procede nel seguente modo:

- accerta presso l'Ufficio competente se al debitore sono ancora dovute somme in ragione del pregresso rapporto di lavoro, servizio o impiego;
- qualora sia in corso un trattamento di quiescenza, dispone, a carico del competente Ente (ex INPDAP – INPS), la ritenuta nel limite consentito dalla normativa in vigore, a favore dell'Ente camerale;
- analogamente l'Ufficio procede a riscuotere anche i crediti per le spese di giudizio da versare.

## Articolo 5 (Iscrizione di ipoteca)

Qualora l'Ufficio accerti tramite, ad esempio l'ultima dichiarazione dei redditi, che il debitore possieda dei beni, in ragione dell'elevato importo del credito accertato in sentenza, può chiedere, previa informativa al debitore, l'iscrizione di ipoteca per un importo pari a quanto dovuto dal debitore con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali. Della avvenuta iscrizione ne viene data comunicazione al debitore. Il debitore può chiedere di prestare, a garanzia dell'adempimento, fideiussione bancaria o assicurativa, che l'Ufficio si riserva di accettare. In forza della generale previsione dell'art. 2818 c.c. l'iscrizione di ipoteca giudiziale è consentita anche per le sentenze di condanna di primo grado la cui provvisoria esecutorietà sia stata sospesa in pendenza di appello.

## Articolo 6 (Richiesta di rateizzazione del debito)

Su espressa richiesta del debitore, l'Ufficio ha facoltà di autorizzare la rateizzazione di quanto dovuto, oltre gli interessi legali, definendo tempi e modi di recupero, tenuto presente l'ammontare del debito e a condizione che il debitore documenti l'avvenuto versamento, a favore dello Stato, delle spese di giudizio e che presti, se necessario, garanzia a mezzo fideiussione.

Il debitore può saldare l'intero importo in qualunque momento.

## Articolo 7 (Riscossione dei crediti tramite iscrizione a ruolo)

Per la riscossione dei crediti non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio iscrive a ruolo le somme dovute, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 21, del D.Lgs. 46/1999 oppure intraprende l'esecuzione forzata nelle forme previste dal codice di procedura civile.

# **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**

## **B A R I**

---

### **Articolo 8** **(Comunicazione alla Corte dei Conti)**

L'Ufficio dà notizia alla Corte dei Conti dell'inizio della procedura, del nominativo del Responsabile del procedimento, dello stato dei recuperi, della conclusione del procedimento e del mancato motivato recupero, totale o parziale, del credito secondo la tempistica individuata dalla stessa Corte.

### **Articolo 9** **(Definizione delle somme imputate)**

Le somme recuperate sono imputate al conto economico del bilancio dell'Ente camerale dal Settore Gestione Risorse e Patrimonio.

